

I rilievi dell'Anci nella nota di lettura sulla legge di Bilancio 2018

Tari, contano i fabbisogni Comuni in difficoltà nell'adeguare i contratti

Pagina a cura
di MATTEO BARBERO

La mancata proroga della norma che impone l'obbligo di considerare i fabbisogni standard in sede di definizione delle tariffe della tassa rifiuti mette in difficoltà i sindaci e ostacola i lavori della nuova authority di regolazione del settore. La critica arriva dall'Anci (l'associazione nazionale comuni italiani) ed è contenuta nella nota diffusa ieri per illustrare le (tante) novità contenute nella legge di Bilancio 2018 (legge n.205/2017) varata dal parlamento prima di Natale. Il documento, assai corposo, si sofferma sui diversi contenuti di interesse per le amministrazioni locali, fra i quali spiccano le nuove norme sul servizio di tesoreria e il tentativo di rendere più semplice l'erogazione ai dipendenti degli incentivi per funzioni tecniche.

Uno dei punti dolenti dell'ultima manovra (anticipato da *ItaliaOggi* del 15/12/2017) è rappresentato dalla mancata modifica della disposizione (comma 653 della legge n.147/2013) che impone ai comuni, a decorrere dal 2018, di «avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard» nella determinazione dei costi

del servizio rifiuti e, quindi, nella definizione delle tariffe della Tari. Tale lacuna è fortemente criticata da Anci per diversi motivi. In primo luogo, la richiesta di proroga era motivata dalla necessità di approfondire le analisi che sono svolte nell'ambito della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, così da assicurare dei riferimenti anche specificati per singole categorie di costo, attualmente non disponibili. Ma soprattutto, si legge nella nota, è necessario un congruo periodo di adeguamento dei contratti di servizio con i soggetti gestori, in raccordo con i diversi soggetti che oltre ai comuni interagiscono nel sistema di gestione dei rifiuti urbani. Ancora, l'istituzione (disposta dalla stessa l.2015) della nuova Autorità di regolazione per energia e reti e ambiente (Arera) costituisce un ulteriore motivo per evitare l'applicazione estemporanea di indici di costo che possono non rivelarsi significativi. I compiti attribuiti alla authority consentono, infatti, di impostare un approfondimento specifico sui fabbisogni e sui costi standard delle diverse componenti del servizio rifiuti, così da fornire non solo ai comuni, ma a tutti gli attori della complessa filiera della gestione dei rifiuti (aziende, regioni, Autorità d'ambito)

indicazioni e linee guida basate su elementi più solidi di standardizzazione dei costi in contesti geografici e territoriali molto differenziati. Ma la nota non manca di evidenziare anche le buone notizie. Fra queste, particolare rilievo viene dato alla disposizione (comma 878, lett. a) che, nell'ambito del servizio di tesoreria affidato dagli enti locali a Poste italiane ai sensi dell'art. 40 della legge n.448/1998, autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere le anticipazioni di tesoreria. In tal modo, rimarca l'Anci rivendicando la paternità di tale previsione, si determina «un rapporto di complementarietà tra le funzioni Poste italiane e quelle della Cassa depositi e prestiti, essendo la prima abilitata a svolgere il servizio di tesoreria ma non la funzione creditizia, quindi impossibilitata ad erogare le anticipazioni di tesoreria, e la seconda nella condizione esattamente opposta». Ciò dovrebbe, almeno in parte, risolvere le criticità che da diverso tempo i comuni riscontrano nell'affidamento del servizio di tesoreria, manifestatesi con il fenomeno sempre crescente delle c.d. «gare deserte». Un'altra novità su cui la nota si sofferma è quella prevista dal comma 526; esso specifica che gli incentivi

previsti per le funzioni tecniche come indicate dall'art. 113 del Codice dei contratti pubblici (dlgs 50/2016), fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture. Tale norma, sottolinea l'Anci, sembra chiarire che gli incentivi per funzioni tecniche non siano da considerarsi come spesa di personale. Ma sul tema a breve ci sarà uno specifico approfondimento. La nota mette in evidenza anche un singolare cortocircuito della manovra, che da un lato ha incrementato nuovamente (di 10 milioni) gli incentivi a favore dei comuni che decideranno di fondersi, dall'altro ha utilizzato per finanziare tale misura una parte delle risorse destinate a compensare il minor gettito derivante a seguito della rideterminazione delle rendite catastali dei c.d. imbullonati, che scendono da 155 a 145 milioni.

© Riproduzione riservata

10 ONLINE
La nota di lettura Anci-Irel sulla Manovra 2018 sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Dal 2018 nuove regole per le notifiche a mezzo posta

I dipendenti delle aziende di recapito postale possono certificare l'avvenuta consegna al destinatario degli atti amministrativi, compresi atti tributari e multe stradali, e degli atti di natura civile e penale.

È una delle novità contenute nella legge di Bilancio 2018 che, per dare completa attuazione alla liberalizzazione dei servizi postali, detta delle disposizioni ad hoc per lo svolgimento del servizio di recapito postale anche da parte delle aziende private, con regolare licenza rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico. Per garantire il buon esito delle notifiche e il rispetto dei diritti per i destinatari degli atti amministrativi e giudiziari, l'articolo 1 della legge 205/2017, commi 461 e seguenti, apporta delle modifiche di rilievo alla disciplina delle notifiche a mezzo posta imponendo agli operatori il rispetto di specifiche formalità.

In particolare, vanno indicati sull'avviso di ricevimento e sul piego i soggetti, o i procuratori incaricati, che hanno richiesto la notifica, i loro indirizzi, compresa la Pec per coloro che sono tenuti a dotarsene.

Agli operatori postali viene riconosciuto il potere di consegnare gli atti anche a soggetti diversi dal destinatario, purché venga evidenziata la qualità rivestita dagli stessi e venga attestato il loro eventuale rifiuto a riceverli. In caso di mancata consegna, al destinatario va comunicato il luogo di deposito e il momento a decorrere dal quale si perfeziona la notifica.

Liberalizzazione dei servizi postali e nuove regole per le notifiche. Com'è noto, dallo scorso 10 settembre è finito il monopolio dell'ente Poste per la notifica di atti amministrativi e giudiziari, nella sua qualità di fornitore del servizio universale. La fine del monopolio dei servizi erogati dalle Poste, che soprattutto fa venir meno l'esclusiva per le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari e degli atti relativi alle violazioni del codice della strada, è prevista dall'articolo 1, commi 57 e 58, della legge annuale sulla concorrenza (124/2017), richiamata dalla legge di Bilancio. Proprio per dare completa attuazione a questa riforma, il legislatore introduce delle norme finalizzate a rendere i servizi postali più efficienti e a garantire anche alle amministrazioni pubbliche risparmi di spesa già nel 2018.

I commi 461 e seguenti della legge 205/2017 modificano le regole della legge 890/1982, che fino ad oggi disciplinavano le notifiche a mezzo posta, e sostituiscono i riferimenti in essa contenute relative all'amministrazione postale con «ufficio postale» e «operatore postale».

Per le notificazioni in materia penale e per quelle in materia civile e amministrativa, sull'avviso di ricevimento e sul piego devono essere indicati come mittenti coloro che richiedono la notifica, con l'indicazione dei relativi indirizzi, anche di posta elettronica certificata, qualora siano tenuti ad attivarla. L'operatore postale consegna il piego nelle mani

proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. Tuttavia, se la notifica non può essere fatta a mani proprie del destinatario, il piego può essere consegnato: a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario; a persona addetta alla casa, a patto che il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia un'età inferiore a 14 anni.

Solo in mancanza di uno di questi soggetti, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile o a persona che abbia rapporti di lavoro continuativo con il destinatario. L'operatore postale deve far sottoscrivere l'avviso di ricevimento. Se l'atto viene consegnato a persona diversa dal destinatario, va specificata la sua qualità. Anche l'eventuale rifiuto di riceverlo o di firmare l'avviso devono essere certificati dall'operatore, al quale non a caso la legge riconosce la qualifica di pubblico ufficiale. L'impossibilità di consegnare l'atto impone all'intermediario di depositarlo «presso il punto di deposito più vicino al destinatario» e di dargliene notizia mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Va poi avvertito che può ritirarlo e che la notifica si perfeziona decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della raccomandata, o alla data di ritiro del piego se anteriore. In caso contrario l'atto sarà restituito al mittente dopo 6 mesi.

Sergio Trovato

ART. 116 COST.

Il Piemonte chiede autonomia

Anche il Piemonte chiede allo Stato più poteri, allineandosi alle altre regioni del nord (Lombardia e Veneto in testa, dopo la recente parentesi referendaria), ma senza mettere in discussione l'unità nazionale.

Ieri la giunta guidata da Sergio Chiamparino ha presentato il documento preparatorio per la richiesta a Roma di nuovi e maggiori spazi di autogoverno ai sensi dell'art. 116, comma 3, della Costituzione.

Si tratta della norma (finora inattuata) che consentirebbe di introdurre forme di «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» alle regioni che ne fanno richiesta, nella prospettiva del c.d. regionalismo differenziato.

Il Piemonte è stata la prima a muoversi in questo senso, nel lontano 2008, ma poi si è vista sorpassare da altre: in primis Lombardia e Veneto, che hanno scelto la strada del referendum, ma anche Emilia-Romagna e Liguria, che invece hanno seguito la strada più breve senza passare per la consultazione popolare.

Piazza Castello, però, si è rimessa in asse con quella che Chiamparino in prospettiva ha definito «la virtuosa macroregione del Nord»: infatti, come sottolineato dal vicepresidente Aldo Reschigna, il percorso attuativo, a Costituzione vigente, passa necessariamente attraverso una legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti: per cui, al momento, con il Parlamento sciolto, tutto è in stand-by e i tavoli di concertazione potranno partire solo dopo le elezioni di marzo.

Nel merito, la proposta piemontese (che oggi verrà presentata al sottosegretario Gianclaudio Bressa insieme a quella ligure) riguarda otto materie, fra cui spicca per originalità la previdenza complementare finalizzata alla non autosufficienza: una misura, ha sottolineato Reschigna, fondamentale per contrastare gli effetti devastanti, anche in termini finanziari, del progressivo, crescente invecchiamento della popolazione.

© Riproduzione riservata